18111-21 18111-21

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

composta da

Renato Giuseppe Bricchetti	- Presidente -	Sent. n. sez. 405
Anna Criscuolo		U.P. – 10/03/2021
Pierluigi Di Stefano		R.G.N. 31305/2020
Massimo Ricciarelli		
Gaetano De Amicis	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
(omissis) , nato il (omissis)

avverso la sentenza del 15/07/2020 della Corte di appello–Sezione minorenni di Roma

Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con unico motivo di ricorso avverso la decisione emessa dalla Corte di appello di Roma – Sezione per i minorenni - in data 15 luglio 2020, con la quale, in parziale riforma della decisione di primo grado, veniva rideterminata in anni uno, mesi cinque di reclusione ed euro 350,00 di multa la pena irrogata a (omissis) per i reati di concorso in rapina aggravata (capi A e C) e porto

di strumenti atti ad offendere (capo B), il difensore dell'imputato ha dedotto la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 420-*ter*, 599, 127, 178 e 179 cod. proc. pen., rappresentando che il 9 giugno 2020 aveva inoltrato a mezzo posta elettronica certificata un'istanza di rinvio per legittimo impedimento, regolarmente ricevuta dall'ufficio destinatario della Corte di appello di Roma e corredata degli atti che comprovavano la concomitanza di altro impegno professionale dinanzi alla Corte di appello di Torino nell'ambito di un procedimento penale a carico di detenuti.

Evidenzia al riguardo il ricorrente che, nonostante il tempestivo inoltro di tale istanza, la sentenza impugnata dava invece atto dell'assenza del difensore e del fatto che alcuna richiesta di rinvio per legittimo impedimento era stata da lui presentata.

2. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 1 febbraio 2021 il Procuratore generale ha rassegnato le sue conclusioni, chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va accolto, avendo il ricorrente compiutamente documentato di aver trasmesso alla Corte di appello un'istanza di rinvio della trattazione del procedimento – tempestivamente inoltrata a mezzo di posta elettronica certificata il 9 giugno 2020 e regolarmente ricevuta dalla Cancelleria della predetta Corte – che rappresentava una situazione di legittimo impedimento a comparire del difensore di fiducia per la concomitanza di un impegno professionale dinanzi alla Corte di assise di appello di Torino quale unico difensore di imputato detenuto.

L'impedimento del difensore, invero, può essere tratto da ogni elemento disponibile, comunque esso giunga a conoscenza del giudice, dunque anche attraverso un atto trasmesso con modalità atipiche come quelle che vengono in rilievo nel caso in esame (Sez. 2, n. 3436 del 01/12/2020, dep. 2021, De Simone; Sez. 6, n. 2951 del 25/09/2019, dep. 2020, Di Russo, Rv. 278127).

Nei procedimenti camerali a partecipazione non necessaria la presentazione di una istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore manifesta con evidenza la volontà di una partecipazione "attiva" della difesa tecnica al procedimento (cfr. Sez. 2, n. 8473 del 27/11/2019, dep. 2020, M., Rv. 278510), sicché l'omesso esame della richiesta di rinvio determina la nullità assoluta degli atti successivamente compiuti, ivi compresa la sentenza, sempre che l'udienza in questione non sia stata di mero rinvio, come per l'appunto verificatosi nel caso di

specie, ove all'esito dell'udienza è stata assunta la decisione finale (Sez. 3, n. 30466 del 13/05/2015, Calvaruso, Rv. 264158; Sez. 1, n. 479 del 17/11/2015, dep. 2016, Iero, Rv. 265854).

2. Ne discende l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello in dispositivo indicata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, Sezione per i minorenni.

Così deciso il 10 marzo 2021

Il Consigliere estensore
Gaetano De Amicis

Il Presidente
Renato Bricchetti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 10 MAG 2021
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott.ssa M. Giovanna Tedeschi